

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHITA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE.

Art.1 PRINCIPI E FINALITA'

La Provincia, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 47 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successive modifiche e in conformità alle indicazioni di cui alla circolare regionale 24 maggio 2001 n. 16740, provvede all'erogazione di somme per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, come definita all'art. 2 della Legge 157/92, e dalla fauna domestica inselvatichita per i casi previsti e secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

Art. 2 FINANZIAMENTO

La Provincia provvede all'indennizzo dei danni di propria competenza nei limiti della dotazione finanziaria messa a bilancio riguardante la spesa per le funzioni trasferite dalla Regione Lombardia in materia di caccia, mediante riparto ai comitati di gestione dell'ambito territoriale di caccia e dei comprensori alpini; gli stessi sono tenuti a partecipare nella misura del 10% dei danni quantificati e liquidati.

La Provincia eroga ai comitati le somme riconosciute ai soggetti danneggiati di norma in due soluzioni nell'anno di riferimento.

Nel caso in cui la Provincia si avvalga della facoltà prevista dal successivo art. 5, le somme dovute agli aventi titolo sono erogate dalla Compagnia di assicurazione entro i termini di cui all'art. 26, 3° comma della legge 157/92.

Art. 3 COMPETENZA ED ESCLUSIONE

1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 26/93, come modificato dall'art. 2 della L.R. 3/2001, l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo è a carico:
 - a) della Provincia, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina;
 - b) degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia nella misura del 10% qualora si siano verificati nei fondi assoggettati a caccia programmata;
 - c) dei titolari delle strutture territoriali private previste dalla legge, a seconda della rispettiva competenza (centri privati di produzione selvaggina, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie);
 - d) dei proprietari o conduttori dei fondi previsti dalla legge qualora si siano verificati nei rispettivi fondi (fondi chiusi, fondi sottratti all'attività venatoria...);
 - e) dei titolari delle zone per l'addestramento dei cani e per le prove cinofile qualora si siano verificati nei rispettivi fondi e durante il funzionamento delle stesse.
2. Nel campo di applicazione del presente regolamento non rientrano i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita:
 - a) ai boschi;
 - b) agli orti;
 - c) ai giardini sia pubblici che privati;
 - d) agli animali da cortile;

- e) all'ittiofauna presente nei corsi d'acqua, nei laghi naturali e artificiali, negli allevamenti ittigenici e nei centri privati di pesca;
- f) agli animali in allevamento in regime di stabulazione o semi stabulazione;
- g) ai fabbricati, alle strutture e ai mezzi agricoli;
- h) alle scorte delle aziende agricole;
- i) ai nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti CEE, i quali debbono già prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita.
- j) sono anche esclusi dall'indennizzo a carico della Provincia i danni che si dovessero verificare all'interno di:
 - Parchi nazionali;
 - Parchi naturali regionali;
 - Riserve naturali;
 - Foreste demaniali

Art. 4

RICHIESTA DOCUMENTATA

Le richieste di indennizzo devono essere presentate o fatte pervenire alla Provincia, Settore caccia e pesca, entro otto giorni dall'insorgere del danno (farà fede la data del protocollo provinciale). Le richieste devono essere formulate su moduli predisposti dalla Provincia e devono contenere i seguenti dati:

- a) nome, cognome e indirizzo del richiedente (che può essere il proprietario o conduttore del fondo), completo di recapito telefonico ed eventuale denominazione dell'azienda;
- b) codice fiscale o partita IVA;
- c) coordinate bancarie;
- d) localizzazione dei terreni per i quali si chiede l'accertamento con specifica dei dati catastali e, se possibile, l'indicazione degli ettari danneggiati;
- e) indicazione dell'ubicazione dei terreni in relazione alla normativa vigente in materia venatoria (zona di caccia, di ripopolamento, di protezione, di rifugio ed ambientamento, di addestramento cani, aziende venatorie od altro);
- f) indicazione della tipologia delle colture danneggiate, della selvaggina presumibilmente responsabile e dello stadio di sviluppo della coltura nel momento in cui ha iniziato a verificarsi il danno.

Eventuali perizie di parte dovranno essere redatte e sottoscritte da professionisti iscritti al rispettivo albo.

Alla domanda potrà essere allegata ogni utile documentazione integrativa (foto, note aggiuntive etc.....)

Non saranno prese in considerazione denunce non conformi a quanto previsto dal presente articolo e, comunque, dopo la raccolta e l'asportazione del prodotto dal terreno.

Articolo 5

PERIZIE

Il compito di effettuare le necessarie perizie è affidato a professionisti specializzati nel ramo.

Se ritenuto economicamente e funzionalmente più vantaggioso, la Provincia può stipulare apposita polizza di assicurazione come indicato nel 3° capoverso dell'articolo 2.

Le perizie sono effettuate dal tecnico incaricato entro 15 giorni dalla data del ricevimento della denuncia. Qualora tale denuncia sia presentata, per motivi di urgenza, tramite servizio telegrafico, l'accertamento del danno verrà effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla data della presentazione.

L'interessato viene preavvisato telefonicamente della data in cui verrà effettuato il sopralluogo, sempre che il relativo numero di telefono sia stato riportato sul modulo di denuncia del danno. Egli può partecipare alla verifica in campo anche con un proprio tecnico di fiducia.

Qualora sullo stesso fondo si verificano danni nei quattro mesi successivi alla presentazione della prima denuncia, sarà facoltà della Provincia, anche tramite verifica in loco, applicare una maggiorazione fino al 20% sull'importo indicato nella prima perizia.
Ad ogni perizia verrà applicata una franchigia pari a 100 euro.

Art. 6 **OPERE DI PREVENZIONE**

Qualora si verificano ingenti e ripetuti danni, il titolare o il conduttore del fondo ha facoltà di chiedere l'indennizzo per opere o metodi di prevenzione degli stessi purché preliminarmente concordati e autorizzati dal comitato di gestione competente per territorio.

L'indennizzo, a titolo di compartecipazione alle spese, sarà erogato al richiedente solo in seguito a presentazione di documentazione comprovante la spesa e l'avvenuta messa in opera.

La posa in opera e la manutenzione del materiale di prevenzione è a carico degli interessati.

Per competenze ed esclusioni si faccia riferimento a quanto disposto dall'art. 3.

Di norma non è più possibile accedere a indennizzo danni se è stato concesso il contributo per opere di prevenzione.

Art. 7 **COMPITI DELLA PROVINCIA**

Spetta alla Provincia:

- a) verificare l'ammissibilità delle richieste di indennizzo;
- b) richiedere eventuali documentazioni integrative al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per poter accertare e quantificare il danno;
- c) provvedere all'erogazione degli indennizzi;
- d) comporre gli elenchi dei beneficiari da trasmettere ai Comitati di gestione interessati;
- e) elaborare le statistiche da inviare annualmente alla Regione Lombardia.

Art. 8 **COMITATO TECNICO**

Per il corretto assolvimento delle funzioni preindicate, la Provincia si avvale del Comitato tecnico previsto dall'art. 26 della legge 157/92 composto come indicato nella nota della Regione Lombardia 24/07/2001 N. 23679.

Le funzioni di supporto operativo e di segreteria sono svolte da personale del Settore caccia e pesca. Il Comitato tecnico è convocato con lettera scritta da inviare almeno sette giorni prima e si riunisce di norma due volte all'anno, agli incontri può essere invitato il tecnico incaricato per le perizie.

In caso d'impedimento del Presidente, i lavori sono coordinati dal funzionario competente.

Spetta, in particolare, al Comitato tecnico pronunciarsi:

- sull'entità dei danni periziati e dell'indennizzo da erogare agli aventi titolo;
- sulle domande di contributo per opere di prevenzione dei danni.

Art. 9 **NORMA FINALE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni della vigente normativa che disciplina la materia.